

LO SPORT PER I COMUNI

La posizione del CONI Lazio sui Regolamenti di gestione degli impianti sportivi.

Come noto, il Comitato Regionale Coni del Lazio (di seguito, "CONI Lazio") è l'articolazione territoriale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed ha tra le sue finalità istituzionali il compito di promuovere ed attuare a livello regionale le iniziative volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. In tale prospettiva, è l'autorità competente a presiedere, curare e coordinare l'organizzazione delle attività sportive sul territorio regionale, avendo anche riguardo alla gestione degli impianti sportivi.

Da ormai molto tempo, tutte le attività che il CONI Lazio pone in essere nell'esercizio della sua funzione hanno a fondamento la definizione di sport contenuta nella Carta Europea dello Sport del 1992, la quale qualifica come tale qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Emerge, quindi, una plurifunzionalità dello sport, che include:

- la funzione educativa, in quanto l'attività sportiva è uno strumento per diffondere la cultura dello sport e i valori che ne sono propri;
- la funzione di sanità pubblica, in quanto lo sport, aiutando a diffondere abitudini alimentari e stili di vita sani, contribuisce a migliorare la salute dei cittadini e ad innalzare la qualità della vita di coloro che la praticano;
- la funzione sociale, se si considera lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale e di contrasto alle intolleranze, al razzismo e alla violenza;
- la funzione culturale, considerato che la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel proprio territorio, di conoscerlo più a fondo, di affezionarsi meglio, ingenerando anche logiche virtuose, anche per la tutela dell'ambiente;
- la funzione ludica, se si considera lo sport come componente importante del tempo libero e del divertimento a livello sia individuale sia collettivo.

Ciò premesso, il CONI Lazio ha ritenuto opportuno convocare un tavolo tecnico, cui hanno partecipato tutte le componenti del mondo dello Sport (rappresentanti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni Benemerite), per elaborare delle linee guida che possano essere di sussidio nella stesura dei Regolamenti degli impianti sportivi comunali.

Di seguito le raccomandazioni:

1. le norme che regolano la concessione e la gestione degli impianti sportivi, ivi compresa la fase di selezione dell'aggiudicatario, dovranno essere chiare e trasparenti e tali da non lasciare margini di discrezionalità nell'applicazione;
2. qualsiasi regolamentazione degli impianti dovrà tener conto della diversità di situazioni che esistono all'interno del territorio comunale e, pertanto, disciplinare ciascuna specificità con regole differenti;
3. i soggetti che possono partecipare ai bandi per la concessione degli impianti sportivi, ad eccezione di quelle di cui ai seguenti punti 4 e 5, dovranno essere iscritti nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
4. nel rispetto della legislazione vigente, gli impianti di grandi dimensioni e polifunzionali dovranno essere inseriti in un elenco speciale di impianti sportivi, sottoposto a una diversa disciplina;
5. gli impianti che, per le loro caratteristiche, possono essere gestiti esclusivamente da Federazioni Sportive Nazionali, saranno affidati alle singole Federazioni per lo svolgimento della loro attività istituzionale, senza procedura di gara e con singole convenzioni che rispettino, per quanto possibile, la vocazione sportiva di ciascun impianto;
6. per la classificazione degli impianti sportivi si farà riferimento alle definizioni e alle disposizioni contenute nelle norme del CONI sull'impiantistica sportiva, con destinazione agonistica e non, e sullo svolgimento delle gare;
7. l'Amministrazione dovrà redigere un modello di bando (bando tipo) per l'aggiudicazione della concessione e gestione degli impianti sportivi, che sarà allegato al Regolamento;
8. la stazione appaltante predisporrà ciascun bando sulla base del bando tipo di cui al punto 7;
9. i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione contenuti nel bando dovranno essere differenziati in relazione a ciascuna categoria di impianto;
10. laddove venga prevista nel Regolamento la possibilità che un soggetto possa essere concessionario di più di un impianto di proprietà pubblica, sarà necessario trovare regole che contemperino l'esigenza della crescita e diffusione dell'associazionismo sportivo, con quella di evitare situazioni di oligopolio o, addirittura, monopolio;
11. ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno avvalersi di un altro soggetto solo per soddisfare la carenza di requisiti di partecipazione economico-finanziari, e non per i requisiti tecnico-professionali;
12. ove l'Amministrazione intenda alienare un impianto di sua proprietà, il bene alienato dovrà rimanere soggetto a vincolo "per attrezzature ad uso pubblico, verde e sport";
13. con riguardo alla durata della concessione:

- a. al fine di consentire una programmazione e una gestione efficace dal punto di vista sportivo ed economico, la concessione dovrà avere una durata minima di 6 anni, per gli impianti più semplici, che potrà essere estesa, ad esempio ad 8 anni e 12 anni, per gli impianti più complessi;
 - b. nella determinazione della durata della concessione dovrà trovarsi in considerazione il tempo necessario per la crescita di un atleta agonista o di una squadra agonistica;
 - c. nelle concessioni miste che prevedono l'esecuzione di lavori, la durata della concessione dovrà essere calcolata tenendo conto della durata del mutuo eventualmente necessario per finanziare i lavori;
14. con riguardo ai lavori da eseguirsi in ciascun impianto:
- a. nel bando di gara dovrà essere indicato con chiarezza e completezza lo stato dell'impianto, delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'elenco dei lavori da eseguirsi per la messa a norma e per ottenere le autorizzazioni previste dalla legge;
 - b. nel bando dovrà essere chiarito il soggetto cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, e i lavori ricompresi in ciascuna categoria;
 - c. il concessionario dovrà avere la possibilità di eseguire migliorie, specie se dirette ad ampliare l'offerta sportiva, anche di carattere agonistico. In tal caso a fronte delle spese sostenute il concessionario potrà ottenere un prolungamento della concessione o il rimborso delle somme "non godute" a carico del concessionario subentrante;
15. il canone concessorio dovrà essere calcolato secondo regole fissate dall'Amministrazione e tenendo conto del totale dei ricavi di ciascun impianto, in modo da garantire il rispetto delle differenze esistenti tra la presenza o meno di attività commerciali, caratteristiche dell'impianto e del bacino d'utenza;
16. tra i criteri di valutazione delle offerte dovranno essere inseriti:
- a. il curriculum sportivo del soggetto proponente e i risultati sportivi ottenuti nell'ultimo periodo (ad esempio, 3 o 5) a livello locale, nazionale o internazionale;
 - b. il programma delle attività sportive da praticarsi (che saranno inserite in modo vincolante nella concessione);
 - c. il radicamento sul territorio da misurarsi attraverso le iniziative realizzate con particolare riferimento alle fasce giovanili e ai disabili;
 - d. i titoli di studio, qualificazione ed esperienza degli istruttori (adeguatamente documentate);
 - e. l'affiliazione e partecipazione all'attività (anche non strettamente agonistica) delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva;
 - f. il numero dei tesserati per le attività sportive nel periodo precedente la partecipazione alla gara (ad esempio, 3 o 5 anni);

- g. la partecipazione all'organizzazione e realizzazione di iniziative, manifestazioni e attività promosse dagli Enti Locali;
 - h. il piano di sostenibilità economica della gestione;
 - i. gli anni di esperienza pregressa nella gestione di impianti sportivi;
17. tra gli obblighi del concessionario dovrà essere inserito anche quello di favorire la collaborazione con le scuole, specie quelle ad indirizzo sportivo, mettendo a disposizione spazi a tariffe agevolate;
18. particolare attenzione deve essere posta sugli obblighi del concessionario circa la tutela sanitaria dei praticanti l'attività sportiva e motoria e la sicurezza dei luoghi dove si pratica sport;
19. non sembra applicabile alla realtà dell'impiantistica sportiva del Lazio il criterio dell'offerta in aumento sul canone fissato dalle Amministrazioni;
20. dovrà essere previsto un sistema di controlli effettivo ed efficace;
21. dovrà essere previsto un sistema di sanzioni certo e proporzionato;
22. dovrà essere disciplinato in modo chiaro l'istituto della revoca della concessione, stabilendo i presupposti in presenza dei quali possa e/o debba essere esercitata. A tal fine, il Regolamento, in caso di revoca della concessione, dovrà disciplinare una procedura di "amministrazione controllata" da parte del Comune per il periodo necessario ad individuare un nuovo concessionario;
23. una nuova disciplina degli impianti sportivi dovrà essere applicata solo alle nuove concessioni al fine di evitare un mutamento delle gestioni in corso che sarebbe insostenibile.

In conclusione, confidando nel fatto che le raccomandazioni fin qui esposte, frutto del contributo di tutti i partecipanti al tavolo tecnico, possa rappresentare un valido punto di partenza per avviare un tavolo di dialogo con le Amministrazioni locali, il CONI Lazio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o collaborazione che possa servire.

Il documento è stato condiviso da tutti i rappresentanti del Consiglio Regionale, Federazioni Sportive, Discipline Associate, Associazioni Benemerite, Enti di promozione sportiva, Atleti e Tecnici.

Maggio 2017